

T.A.R. PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

Sez. I^a quater - Rg. 16498/14

Notificazione per pubblici proclami

In ottemperanza all'Ordinanza n. 06577/2016 REG. PROV. COLL. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I^a quater, depositata in data 8.6.2016.

III^a Ricorso per motivi aggiunti: rg. n. 16498/14, sez. I quater

Ricorrenti: Dott.sse Gabriella Galizia, Raffaella Prete e Teresa Salzano (Avv. Francesco Marascio)

Amministrazione resistente: Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* (avv. Elisa Caprio)

Controinteressati: Dott.ssa Valeria Anecchiarico, nata a Roma in data 23/08/1984 e residente in Roma, Largo Bacone n. 1; Dott.ssa Marzia Mensurati, nata a Roma, in data 5/6/1971 e residente in Roma, via Cassia, n. 515 (contumaci)

Oggetto: annullamento, previa sospensione cautelare della Determina n. G01640 del 26.02.2016 relativa al "*Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio - interpello e assegnazione delle sedi farmaceutiche*", comprensiva dell'Allegato A recante l'elenco delle "*sedi farmaceutiche inserite nel pubblico concorso straordinario i cui atti istitutivi o di individuazione sono oggetto di impugnazione e contestazione davanti all'autorità giurisdizionale ma non investiti da provvedimenti giurisdizionali di annullamento né di sospensione cautelare degli atti e sede farmaceutica vacante inserita nel pubblico concorso straordinario il cui atto è oggetto di impugnazione e contestazione davanti all'autorità giurisdizionale ma non investito da provvedimenti giurisdizionale di annullamento né di sospensione cautelare degli atti*"; della Determina n. G02418 del 15.03.2016 relativa all' "*interpello e assegnazione delle sedi farmaceutiche concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio – Sospensione e annullamento preferenze da parte dei concorrenti*"; della Determina n. G02782 del 23/03/2016 relativa alla "*integrazione Allegato A della determinazione n. G01640 del 26.02.2016*"; della Determina n. G03151 del 1/4/2016 relativa alla "*integrazione Allegato A della determinazione n. G01640 del 26.02.2016*"; nonché di ogni atto ulteriore o presupposto, ivi comprese le schede di valutazione prott. n. 1726 del 12.12.2012, n. 642 dell'8.12.2012, n. 600 dell'8.12.2012, n. 1076 del 10.12.2012, n. 146 del 30.11.2012, n. 405 del 6.12.2012, n. 939 del 10.12.2012, 951 del 10.12.2012, n. 1173 dell'11.12.2012, n. 1519 dell'11.12.2012, n. 1579 del 12.12.2012, n. 1956 del 12.12.2012, n. 2164 del 13.12.2012, n. 2291 del 13.12.2012, n. 426 del 6.12.2012, n. 2312 del 13.12.2012, n. 1037 del 10.12.2012, ancorché lesivo e/o attualmente non conosciuto dalle ricorrenti.

SUNTO DEL 3^ RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Le Dott.sse Gabriella Galizia, nata a Nocera Inferiore (SA) in data 17/05/1983 e residente in Angri (SA), in via Brigadiere D'Anna 116 (C.F. GLZGRL83E57F912D), Raffaella Prete, nata a Nocera Inferiore (SA) in data 19/05/1953 e residente in Nocera Inferiore, Via Marco Nonio Balbo 61/19 (C.F. PRTRFL53E59F912C) e Teresa Salzano, nata a Nocera Inferiore (SA) in data 16/04/1954, e residente in Pagani, Via Carlo Tramontano 1 bis (SLZTRS54D56F912L), rappresentate e difese nel presente giudizio, dall'avvocato Francesco Marascio (C.F. MRSFNC79R13H501G) p.e.c. studiolegale@pec.marascio.it ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma alla via G.B. Martini, 2, giusta procura speciale *ad litem* in calce al ricorso principale, hanno impugnato la Determina n. G01640 del 26.02.2016 con cui la Regione Lazio ha reso noto l'avvio della procedura di interpello e di assegnazione delle sedi farmaceutiche del concorso pubblico, comprensiva dell'Allegato A recante l'elenco delle sedi farmaceutiche inserite nel pubblico concorso; la Determina n. G02418 del 15.03.2016 con cui ha disposto la sospensione dell'interpello con annullamento delle scelte già fatte dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria; la Determina n. G02782 del 23/03/2016 relativa all'integrazione Allegato A della determinazione n. G01640 del 26.02.2016, con cui la Regione Lazio ha disposto l'integrazione dell'elenco delle sedi farmaceutiche *sub iudice*, Allegato A della determinazione n. G01640 del 26.02.2016; la Determina n. G03151 del 1/4/2016 relativa all'integrazione Allegato A della determinazione n. G01640 del 26.02.2016 con cui la Regione Lazio ha disposto l'ulteriore integrazione dell'elenco delle sedi farmaceutiche *sub iudice*, Allegato A della determinazione n. G01640 del 26.02.2016. Inoltre, in data 7.3.2016, le ricorrenti hanno avanzato una seconda istanza di accesso agli atti al fine di prendere visione delle schede di valutazione dei concorrenti collocati nelle 50 posizioni immediatamente precedenti alle deducenti. All'esito di siffatto accesso, le ricorrenti hanno ottenuto l'ostensione delle suddette schede di valutazione, tra le quali, in particolare, sono risultate erroneamente valutate, le schede di cui ai prott. n. 1726 del 12.12.2012, n. 642 dell'8.12.2012, n. 600 dell'8.12.2012, n. 1076 del 10.12.2012, n. 146 del 30.11.2012, n. 405 del 6.12.2012, n. 939 del 10.12.2012, 951 del 10.12.2012, n. 1173 dell'11.12.2012, n. 1519 dell'11.12.2012, n. 1579 del 12.12.2012, n. 1956 del 12.12.2012, n. 2164 del 13.12.2012, n. 2291 del 13.12.2012, n. 426 del 6.12.2012, n. 2312 del 13.12.2012, n. 1037 del 10.12.2012.

MOTIVI DI RICORSO:

I. Violazione di legge. Violazione dell'art. 6 della legge 241/1990. Il soccorso istruttorio. Violazione dell'art. 8 del bando di gara (*lex specialis*). Violazione dei criteri di valutazione. Eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei fatti nonché per irragionevolezza ed illogicità della motivazione. illegittimità' derivata.

Si è evidenziato che le Determine impugnate sono illegittime per illegittimità derivata in ragione degli stessi motivi dedotti nel ricorso principale.

Infatti, i provvedimenti gravati con il terzo atto di motivi aggiunti, essendo strettamente connessi agli atti già impugnati, sono sicuramente illegittimi per i medesimi vizi da cui risulta affetta la Determina 3 novembre 2014 n. G15435, trattandosi di provvedimenti con cui l'intimata Amministrazione, dopo aver illegittimamente approvato la graduatoria unica e definitiva dei vincitori, ha avviato la procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche, per poi altrettanto illegittimamente sospenderla – con una motivazione assolutamente generica come si evidenzierà nel prosieguo - disponendo, infine, con due successive Determine, l'integrazione dell'elenco delle sedi farmaceutiche *sub iudice*, Allegato A della determinazione n. G01640 del 26.02.2016.

II. Violazione di legge. Violazione ed errata applicazione dell'Art. 3 della legge n. 241/1990. Carenza e/o insufficienza di motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità della motivazione.

Si è rilevato che la Determina n. G02418 del 15.03.2016 con la Regione Lazio ha disposto la sospensione dell'interpello con annullamento delle scelte già fatte dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria sulla base di presunti "*mancati aggiornamenti nel sito ministeriale di individuazione delle sedi di cui al concorso straordinario, che impongono una rivisitazione delle medesime al fine di garantire tutti i concorrenti in graduatoria*", risulta evidentemente viziata per eccessiva genericità e vaghezza della motivazione, in quanto non chiarisce in alcun modo l'oggetto dei presunti mancati aggiornamenti e in che modo gli stessi possano incidere sulle scelte già effettuate dai concorrenti tanto da determinarne l'annullamento.

III. Violazione di legge. Violazione dell'art. 6 della legge 241/1990. Violazione del principio di soccorso istruttorio. Violazione art. 8 del Bando. Violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali. Eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, irragionevolezza, arbitrarietà. Violazione della *par condicio*.

Si è eccepito che l'erroneità della valutazione compiuta dalla Commissione in ordine alle schede di valutazione delle ricorrenti emerge in modo ancora più eclatante dall'esame delle schede di partecipazione riguardanti le associazioni prott. n. 1726 del 12.12.2012, n. 642 dell'8.12.2012, n. 600 dell'8.12.2012, n. 1076 del 10.12.2012, n. 146 del 30.11.2012, n. 405

del 6.12.2012, n. 939 del 10.12.2012, 951 del 10.12.2012, n. 1173 dell'11.12.2012, n. 1519 dell'11.12.2012, n. 1579 del 12.12.2012, n. 1956 del 12.12.2012, n. 2164 del 13.12.2012, n. 2291 del 13.12.2012, n. 2312 del 13.12.2012, n. 1037 del 10.12.2012 da cui è emerso che proprio con riferimento all'indicazione del possesso dell'idoneità a precedenti concorsi, nonostante detti candidati siano incorsi in palesi e macroscopiche omissioni nell'individuazione degli estremi dell'atto nelle relative schede, la Commissione, in maniera del tutto illogica ed ingiustificata, ha riconosciuto agli stessi il punteggio di punti 1 previsto per la voce "*idoneità precedente concorso*".

Precisamente:

1. Referente: M. Di Paolo - Numero Protocollo: 001726 - 12/12/2012 – 120

Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per "idoneità" conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce "Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria", manchi il corretto richiamo alla tipologia dell'atto di riferimento (viene indicata solo la Provincia senza tipo e numero del provvedimento):

2. Referente: L. Giunti - Numero Protocollo: 000642 - 08/12/2012 – 120

Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per "idoneità" conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce "Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria", manchi il corretto richiamo alla tipologia dell'atto di riferimento e la Regione e viene indicato solo l'acronimo del bollettino regionale:

3. Referente: P. del Grande - Numero Protocollo: 000600 - 08/12/2012 - 120

Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per "idoneità" conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce "Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria", manchi il corretto richiamo alla tipologia dell'atto di riferimento (è stato indicato solo un numero):

4. Referente: F. Marcucci - Numero Protocollo: 001076 - 10/12/2012 – 120

Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per "idoneità" conseguita nei precedenti concorsi, nonostante la palese incongruenza fra le date indicate (decreto del 2010 – data del provvedimento nel 2012).

5. Referente: G. Collegati - Numero Protocollo: 000146 - 30/11/2012 – 120

Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per "idoneità" conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce "Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria" manchi il corretto richiamo alla tipologia dell'atto di riferimento (indicato solo un numero)

6. Referente: M. Centinaro - Numero Protocollo: 000405 - 06/12/2012 - 120,

Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per "idoneità" conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce "Estremi dell'atto del provvedimento di

approvazione della graduatoria”, manchi il corretto richiamo alla tipologia dell’atto di riferimento (indicato solo un numero)

7. Referente: N. Vallesi - Numero Protocollo: 000939 - 10/12/2012 – 120

Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell’atto del provvedimento di approvazione della graduatoria” manchi il corretto richiamo alla tipologia dell’atto di riferimento (indicato solo un numero)

8. Referente: F. ARMANO - Numero Protocollo: 000951 - 10/12/2012 – 120

Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell’atto del provvedimento di approvazione della graduatoria”, manchi il corretto richiamo alla tipologia dell’atto di riferimento (indicato solo un numero)

9. Referente: B. Molina - Numero Protocollo: 001173 - 11/12/2012 – 120

Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell’atto del provvedimento di approvazione della graduatoria”, manchi il corretto richiamo alla tipologia dell’atto di riferimento (indicato solo un numero)

10. Referente: S. De Filippi - Numero Protocollo: 001519 - 11/12/2012 – 120

Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell’atto del provvedimento di approvazione della graduatoria”, manchi il corretto richiamo alla tipologia dell’atto di riferimento.

11. Referente: P. Santini - Numero Protocollo: 001579 - 12/12/2012 – 120

Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell’atto del provvedimento di approvazione della graduatoria”, manchi il corretto richiamo alla tipologia dell’atto di riferimento (indicato solo un numero)

12. Referente: G. Giuliani - Numero Protocollo: 001956 - 12/12/2012 – 120

Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell’atto del provvedimento di approvazione della graduatoria” manchi il corretto richiamo alla tipologia dell’atto di riferimento.

13. Referente: A. Deplano - Numero Protocollo: 002164 - 13/12/2012 – 120

Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell’atto del provvedimento di approvazione della graduatoria” manchi il corretto richiamo alla tipologia dell’atto di riferimento.

14. Referente: C. CARNESALE - Numero Protocollo: 002291 - 13/12/2012 - 120

Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria” manchi il corretto richiamo alla tipologia dell'atto di riferimento (indicato solo un numero)

15. Referente: E. Trotta - Numero Protocollo: 002312 - 13/12/2012 – 120

Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria” manchi il corretto richiamo alla tipologia dell'atto di riferimento (medico Provinciale di quale provincia?).

16. Referente: L. Drogheo - Numero Protocollo: 001037 - 10/12/2012 – 120

Ivi la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi, nonostante nella voce “Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria” manchi il corretto richiamo alla tipologia dell'atto di riferimento (quale tipo di atto?).

Inoltre si è evidenziato che la disparità di trattamento è palese anche in riferimento a domande di partecipazione recanti modalità di compilazione identiche a quelle utilizzate dalle ricorrenti. Nello specifico, dalla verifica della scheda di valutazione N. prot. 000426 - 06-12-2012 – 120 Referente: R. Salotti è emerso che la Commissione valutatrice ha riconosciuto 1 punto per “idoneità” conseguita nei precedenti concorsi”, nonostante nella voce “Estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria”, la tipologia dell'atto di riferimento sia stata espressa ricorrendo ad un acronimo così come hanno fatto le ricorrenti.

ISTANZA CAUTELARE

Si è dedotto che il *fumus boni juris* risulta senz'altro dalla esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto che impongono di disporre l'annullamento di tutti gli atti impugnati.

Quanto al *periculum* si è evidenziato come, da quanto appreso dal sito ufficiale della Regione Lazio, a seguito dell'intervenuta (illegittima) sospensione della procedura di interpello, si sia già conclusa la nuova procedura di interpello (iniziata in data 6 aprile e terminata il successivo 11 aprile), sicché, è del tutto probabile che, nelle more della decisione nel merito del presente atto di motivi aggiunti, intervenga l'assegnazione definitiva delle sedi farmaceutiche messe a bando, con conseguente compromissione della possibilità per le ricorrenti di ottenere la chance lavorativa anelata.

Sicché si è chiesta la sospensione senza indugio degli atti oggetto di gravame, e per l'effetto dell'ulteriore prosieguo delle procedure di assegnazione.

Peraltro si è osservato come un accoglimento delle richieste misure cautelari, mediante sospensione degli atti di gara, non determinerebbe alcun *vulnus* per l'Amministrazione

ma, al contrario, permetterebbe all'Amministrazione di perseguire il principio di certezza degli atti amministrativi e di non adottare ulteriori provvedimenti che potrebbero successivamente essere annullati, anche alla luce dei rilievi che sono stati mossi nel presente giudizio.

P.Q.M.

in via incidentale: ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, disporre la sospensione cautelare degli atti impugnati;

in via definitiva: in accoglimento del ricorso e del presente atto di motivi aggiunti, annullare i provvedimenti gravati con i presenti motivi aggiunti, unitamente ai provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo e con il primo e il secondo atto di motivi aggiunti, condannando l'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente.

Roma, 5 luglio 2016

Avv. Francesco Marascio